



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Tassa evasa mediante annullamento
della marca da bollo da 16 euro del 22.7.2024
Codice ID 0124 019857 693 3

13/H-2024

P.I. 02276150683

LETTA l'istanza con la quale la signora **CARRATURO Mairi Charon**, nata il 12.4.1976 ad Avellino, residente ad Arezzo in via Camillo Golgi n.53, nella sua qualità di legale rappresentante della società "**MADIN CREDIT CONSULTING S.r.L.**" con sede legale in Vasto (CH), ha chiesto il rilascio della licenza per attivare l'agenzia pubblica di affari per il **recupero crediti stragiudiziali**, da esercitarsi nei locali appositamente predisposti **siti in via Ignazio Silone n.5 del comune di Vasto (CH)**;

ACCERTATO che il richiedente ha provveduto alla costituzione del deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e all'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza per un importo pari ad Euro 3.620,00 versato in data 28.6.2024 alla Ragioneria Territoriale dello Stato L'Aquila;

VISTI gli atti d'ufficio ed accertata l'idoneità dei locali nei quali sarà collocata l'agenzia che risultano idonei ed offrono le opportune cautele per garantire la sorvegliabilità, la tutela e la riservatezza degli atti trattati, nonché l'autonomia dell'attività svolta;

VISTI gli artt. 9 –115 – 116 del T. U. delle Leggi di P. S. nr. 773 del 18.06.1931 e gli artt. 204 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione nr. 635 del 06.05.1940, nonché la circolare del Ministero dell'Interno, nr.557/PAS/6909/12015(1) del 10 gennaio 2011;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il Decreto Legislativo 30giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed il Decreto Legislativo n. 231/2007;

CONCEDE LICENZA

alla signora **CARRATURO Mairi Charon**, sopra generalizzata nella sua qualità di legale rappresentante della società "**MADIN CREDIT CONSULTING S.r.L.**" con sede legale in Vasto (CH), **ad attivare l'agenzia pubblica** di affari per il **recupero crediti extragiudiziali** da esercitarsi nei locali siti **nel comune di Vasto (CH)** in via **Ignazio Silone n.5**.

L'attività di agenzia di affari per il recupero dei crediti, esercitata per conto terzi, con esclusione di quelle riservate agli esercenti le professioni legali, dovrà essere svolta mediante la gestione, l'incasso e il recupero di crediti insoluti nel pieno rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo di osservare le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare attenersi alle seguenti prescrizioni:

- obbligo di tenere un registro giornale delle operazioni compiute, vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; l'obbligo di tenuta del registro può essere assolto anche nelle seguenti modalità:
 - a) adozione del sistema di registrazione AUI- Archivio Unico Informatico, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Decreto Legislativo 231/2007;
 - b) adozione di un programma informatico aziendale, diverso dal predetto AUI, secondo le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia; in tale ipotesi l'agenzia di recupero crediti dovrà fornire alla Questura, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, immodificabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo;

- obbligo di conservare per cinque anni il suddetto registro delle operazioni, quale che sia la modalità di tenuta prescelta;
- obbligo di presentare annualmente il certificato di conformità, in caso di iscrizione dell'agenzia a un Ente Bilaterale;
- obbligo di garantire l'esatta corrispondenza delle tariffe praticate ai committenti, con quelle iscritte nell'allegata tabella delle operazioni con le relative tariffe, **che costituisce parte integrante della presente licenza;**
- obbligo di esporre nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la suddetta tabella delle tariffe; tale obbligo può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione ai clienti (committenti) della licenza, delle relative prescrizioni, con compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe, nonché, ove esistente, del certificato liberatorio rilasciato dall'Ente Bilaterale citato;
- **divieto di richiedere ai debitori il pagamento di somme a titolo di spese di istituto o di istruzione della pratica;**
- divieto di eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, in difetto della licenza di cui all'art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nel qual caso, al titolare è fatto obbligo di garantire l'effettiva separazione tra i vani destinati allo svolgimento delle distinte attività;
- divieto di compiere operazioni finanziarie disciplinate dal Decreto Legislativo 385/93 e successive modificazioni;
- obbligo di comunicare, nel caso in cui l'attività di recupero crediti venga condotta anche per mezzo di propri collaboratori esterni (agenti), le loro generalità complete ed il rispettivo ambito territoriale;
- esibire copia della presente licenza ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di P.S. e fornire alle persone con le quali trattano compiute informazioni della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano;
- obbligo di comunicare le eventuali sedi secondarie (luoghi fisici) o virtuali (strutture non aperte al pubblico) e le risorse strumentali delle quali si avvale (numero di linee telefoniche, indirizzo sito web ed indirizzo e-mail aziendale);
- obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione alla presente licenza.

SI AUTORIZZA, altresì la rappresentanza dei seguenti signori:

- ✓ **CANNELLA Sebastiano** nato a Noto (SR) il 20.1.1966;
- ✓ **MANZO Jessica** nata a Roma il 5.12 1994;
- ✓ **PIERMATTEI Tecla** nata a Vasto (CH) il 19.1.1996.

La licenza è permanente ed è valida per tutto il territorio della Repubblica, è sempre revocabile per motivi d'ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del concessionario.

Chieti, 25 luglio 2024

d'ordine del Questore
Il Dirigente la Divisione P.A.S.I.
Dr. Piefrancesco MURIANA